

Associazione Sacristi-Convenzione addetti al culto-1998

Convenzione riguardante gli Addetti al Culto

Rinnovo per scadenza della precedente

L.V.D. XC (1999) pp. 93-98

Il Rev.mo Mons. Arrigo Arrigoni, Delegato Vescovile per le attività economiche, il rappresentante del Sindacato Provinciale degli Addetti al culto Cav. Mario Benedetti e il Presidente dell'Associazione diocesana dei Sacristi 'San Guido' Sig. Aurelio Pelliccioli, allo scopo di meglio regolare i rapporti di lavoro tra i RR. Parroci o Rettori di Santuari e i Sacristi delle rispettive chiese parrocchiali e sussidiarie o santuari, riesaminata la precedente convenzione scaduta nei termini, fatte salve le condizioni di miglior favore già in atto, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 - Il Sacrista

Si definisce Sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, assunto con le seguenti mansioni:

- preparazione e servizio delle funzioni liturgiche e incontri della comunità cristiana nell'aula ecclesiale;
- custodia della chiesa, degli arredi e delle suppellettili sacre;
- pulizia della chiesa e degli ambienti attinenti alle sacre funzioni;
- tutto quanto concordato dalle parti all'atto dell'assunzione.

Art. 2 - Categorie

I Sacristi possono essere inquadrati in due categorie, a seconda del tempo di lavoro prestato.

Appartengono alla prima categoria i Sacristi occupati a pieno tempo al servizio di una chiesa o di più chiese nell'ambito della stessa parrocchia.

Il loro servizio si svolge nel rispetto delle 46 ore settimanali.

Saranno riconosciute come straordinarie le ore lavorate in più e queste avranno una maggiorazione del 20% della paga base.

Appartengono alla seconda categoria i Sacristi che svolgono la loro opera a tempo parziale.

La retribuzione sarà computata sulla base delle ore effettive di lavoro.

Art. 3 - Accordo parrocchiale

Ogni Parrocchia, nel pieno rispetto della presente convenzione diocesana, dovrà procedere alla stipulazione di un accordo parrocchiale, che è tassativo ed irrinunciabile per le parti interessate.

Tali accordi specificheranno:

- la data di entrata in servizio del Sacrista;
- la categoria assegnata;

- il trattamento economico, che non dovrà mai essere inferiore a quello fissato dalla Convenzione Diocesana;

- il regolamento di servizio.

Art. 4 - Assunzione

L'assunzione del Sacrista sarà effettuata direttamente dal Parroco, con l'obbligo di denunciare l'avvenuta assunzione al competente Ufficio del Lavoro e all'INPS per la regolarizzazione della contribuzione ai fini pensionistici.

All'atto dell'assunzione il Sacrista dovrà essere in possesso del libretto di lavoro, o documento equivalente.

Art. 5 - Periodo di prova

Il periodo di prova non dovrà avere durata superiore a mesi sei. Superato tale periodo il Sacrista si intenderà assunto a tempo indeterminato.

Nel caso di non conferma, al Sacrista sarà corrisposto solo un compenso pari alle giornate di servizio prestate.

Art. 6 - Retribuzione

La retribuzione minima mensile è quella espressa nell'allegata tabella salariale, che verrà aggiornata ogni anno, per la durata della presente convenzione.

Al Sacrista che avrà conseguito il diploma annuale della Scuola di qualificazione per gli addetti al culto, verrà corrisposto in occasione delle ferie un premio annuale di £. 250.000.

Art. 7 - Scatti di anzianità

Il sacrestano avrà diritto ad una maggiorazione del 2% sulla paga mensile per ogni triennio di servizio a decorrere dalla data di stipulazione di questa convenzione per un massimo di cinque trienni.

Gli scatti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui maturerà il triennio di anzianità.

L'aliquota verrà calcolata sulla paga base mensile in vigore al momento della maturazione di ogni singolo scatto.

Art. 8 - Riposo settimanale

Tenuto presente che per le caratteristiche del servizio prestato il Sacrista è nell'impossibilità di usufruire del riposo settimanale il giorno di domenica e nelle festività di cui all'art. 9, la giornata di riposo settimanale gli verrà concessa in un altro giorno della settimana, ad esclusione del sabato o vigilia di festa di precetto,

Se ciò non fosse possibile per necessità di servizio, al Sacrista sarà corrisposto per ogni giorno di mancato riposo settimanale il compenso corrispondente.

Art. 9 - Domeniche e festività

Le festività riconosciute sono le seguenti:

- il primo giorno dell'anno;
- la festa dell'Epifania (6 gennaio);
- il lunedì dell'Angelo;
- il 25 Aprile;
- il 1° maggio;
- la festa dell'Assunta (15 agosto);
- la festa di Tutti i Santi (1° novembre);
- la festa dell'Immacolata (8 dicembre);
- la festa del Santo Natale (25 dicembre);
- il giorno di Santo Stefano (26 dicembre);
- la festa del Santo Patrono del luogo.

Art. 10 .Gratifica natalizia e di Pasqua

Nel mese di dicembre al Sacrista sarà corrisposta una mensilità pari alla normale retribuzione mensile.

In caso di prestazione di lavoro inferiore ad un anno, la gratifica natalizia sarà calcolata in dodicesimi, per ogni mese di prestazione, o frazione di mese superiore ai 15 giorni.

In occasione della santa Pasqua verrà corrisposto al Sacrista un premio di £. 190.000.

Sono esclusi dal premio pasquale i Sacristi delle chiese sussidiarie, in quanto in esse non si celebrano le funzioni della settimana Santa.

Art. 11 - Assegni familiari

Gli assegni familiari saranno erogati agli aventi diritto secondo le norme di legge.

Art. 12 - Congedo matrimoniale

Al Sacrista che contragga matrimonio saranno concessi giorni dodici di congedo, retribuiti con normale retribuzione. Tale congedo non può essere considerato periodo di ferie.

Art. 13 - Ferie

Al Sacrista, dopo un anno di ininterrotto lavoro, spetta un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi, più 5 giorni in corrispettivo delle festività soppresse, con regolare corresponsione della retribuzione (legge 5 marzo 1977, n. 54).

Per chi non avesse raggiunto i 12 mesi di anzianità di servizio verranno riconosciuti tanti dodicesimi di ferie annuali quanti sono i mesi di anzianità di servizio. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà ritenuta pari a un mese.

Il periodo delle ferie sarà concordato tra le parti, avuto riguardo alle necessità della chiesa.

In nessun caso, per altro, potranno essere concesse le ferie durante i periodi di Pasqua o di Natale.

Art. 14 - Alloggio

Ai Sacristi di prima categoria che non dispongono di propria abitazione verrà concesso dalla Parrocchia un alloggio o una indennità annua di £. 700.000 per la durata della presente convenzione. Tale indennità verrà per tutti conteggiata ai fini dell'indennità di anzianità. Le spese relative all'alloggio (luce, riscaldamento, ecc.) sono a carico del Sacrista.

Ai Sacristi che godono di alloggio di proprietà della Parrocchia è fatto espressamente divieto di alloggiare altri parenti che non siano quelli componenti lo stretto nucleo familiare.

È fatto pure divieto al Sacrista di apportare modifiche all'abitazione, quando questa è di proprietà della Parrocchia, senza preventiva autorizzazione del Rev. Parroco.

È fatto obbligo al Sacrista di lasciare liberi tutti i locali messi a sua disposizione dalla Parrocchia entro e non oltre 3 mesi dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro.

Art. 15 - Assicurazioni Previdenziali ed Assistenziali

Si fa riferimento alle norme di Legge.

Art. 16 - Malattia ed infortunio

In caso di malattia od infortunio il Sacrista percepirà le indennità corrisposte dall'Istituto Previdenziale Assicurativo o mutualistico, con diritto alla conservazione del posto limitatamente a 180 giorni.

La Parrocchia garantirà al Sacrista l'integrazione economica del trattamento erogato dagli Istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto.

Trascorso il predetto periodo di 180 giorni il rapporto potrà essere definitivamente risolto con diritto del Sacrista di ogni sua competenza, compresa l'indennità sostitutiva di preavviso.

Il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della malattia al datore di lavoro, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento.

Il lavoratore è tenuto, entro 2 giorni dal rilascio del certificato medico di diagnosi, a recapitare o trasmettere al datore di lavoro il certificato medesimo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato medico. In caso di mancata presentazione o ritardo ingiustificato, il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo

della conservazione del posto di lavoro ed il dipendente viene considerato dimissionario, restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso.

Art. 17 - Permessi straordinari

Al Sacrista saranno concessi permessi straordinari nei casi di necessità strettamente familiari e tre mezza giornate all'anno per ritiri spirituali.

La partecipazione ai corsi della Scuola di qualificazione per addetti al culto è compensata dal premio annuo di cui all'Art. 6, senza diritto ad altra retribuzione.

Resta comunque inteso che in ogni specifico caso di assenza il Sacrista ne dovrà dare preventiva

comunicazione al Rev. Parroco.

La mancata utilizzazione di detti giorni, in tutto o in parte, non dà diritto ad alcuna indennità sostitutiva.

Art. 18 - Preavviso di licenziamento e dimissioni

Il rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti con un preavviso di un mese.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del predetto termine deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della paga normale per il periodo di preavviso non dato o non compiuto.

Il periodo prestato di preavviso si computa agli effetti dell'indennità di anzianità.

Il Sacrista ha diritto, durante il periodo di preavviso alla libertà necessaria per la ricerca di un'altra occupazione, compatibilmente con le esigenze del servizio; senza che gli venga fatta alcuna trattenuta.

Art. 19 - Indennità di licenziamento e di dimissioni

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Sacrista verrà corrisposto una indennità pari:

- a) a tutto il 31 dicembre 1974 nella misura di 20 giorni per anno di servizio;
- b) per il periodo successivo al 1° gennaio 1975 nella misura di una mensilità per anno di servizio.

Questa indennità (maggiorata del rateo della 13.ma mensilità) va calcolata sulla paga base, sugli eventuali scatti di anzianità e sulla indennità di contingenza in vigore al 31 gennaio 1977 e ciò fino al 31 maggio 1982.

Da questa data il calcolo dovrà essere effettuato con i criteri dettati dalla legge 29.05.1982, n. 297.

Per l'anno di anzianità di servizio non compiuto si farà luogo alla corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi compiuti, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

Il rappresentante dell'Ente Parrocchia avrà cura di accantonare o stipulare eventuale apposita convenzione, con una compagnia di assicurazione di fiducia delle parti, le indennità di anzianità maturate.

Si precisa che in caso di cessazione di rapporto di lavoro, se il dipendente fruisce di alloggio cessa il diritto e per disposto dell' Art. 659 del codice di procedura civile l'uso e l'abitazione che dovrà entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro essere riconsegnata al rappresentante dell'Ente Parrocchia.

In tal caso il versamento dell'indennità di anzianità verrà effettuato contestualmente alla consegna dell'alloggio libero di persone e di cose.

Art. 20 - Adeguamenti periodici

Le parti convengono di incontrarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della presente convenzione, per l'adeguamento dei salari.

Art. 21 - Condizioni di miglior favore

Le parti, con la presente convenzione, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali più

favorevoli in atto che dovranno essere mantenute 'ad personam'.

Art. 22 - Doveri del Sacrista

È dovere del Sacrista e della sua famiglia mantenere una condotta religiosa, morale e civile esemplare, quale si conviene a chi presta un servizio qualificato nella comunità ecclesiale.

Art. 23 - Sanzioni disciplinari

Costituiscono motivo di licenziamento in tronco per il Sacrista colpe gravi quali:

- 1) grave trascuratezza nello svolgimento del proprio servizio;
- 2) atti irrispettosi nei confronti del Rev. Parroco, di Sacerdoti e religiosi;
- 3) ubriachezza;
- 4) manomissione delle offerte;
- 5) sottrazione di oggetti, di preziosi, di biancheria e di altro ancora di proprietà della Chiesa;
- 6) atti contrari alla morale e al buon costume;
- 7) cattiva condotta morale e civile;
- 8) motivi o fatti tali da rendere incompatibile la sua permanenza in servizio.

Art. 24 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere durante il rapporto di lavoro o alla sua cessazione si procederà come segue:

- il rappresentante del Sindacato addetti al Culto che raccoglie la vertenza ne trasmetterà i termini e le causali al Rev. Parroco dal quale dipende il Sacrista e chiederà un incontro per un primo tentativo di conciliazione;

- qualora non si raggiungesse la conciliazione della vertenza, questa sarà trasmessa al Delegato Vescovile per le attività economiche, il quale convocherà presso di sé le parti interessate unitamente al rappresentante del Sindacato addetti al Culto, per un nuovo tentativo di amichevole composizione della controversia.

Art. 25 - Durata della convenzione

La presente Convenzione triennale ha decorrenza dall'1° gennaio 1999 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001.

Essa sarà rinnovabile di triennio in triennio se non sarà disdetta da una delle parti sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, 31 dicembre 1998.

Il Delegato Vescovile per le Attività economiche (Mons. *Arrigo Arrigoni*)

p. Unione sindacale provinciale (Cav. *Mario Benedetti*)

p. Associazione Sacristi S.Guido (Il Presidente: *Aurelio Pelliccioli*)